


**PROGETTO DI SCISSIONE
PARZIALE e PROPORZIONALE**
delle società
**"ATR-SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA"**
e
**"AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI -
AM S.R.L. CONSORTILE"**
a favore della società già esistente
**"AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA'
DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L."**
redatto ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile

* * * * * * * * *

PREMESSO:

- a) che alle società "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" e "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." sono attribuite le diverse funzioni inerenti l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale [d'ora innanzi per brevità "t.p.l."] rispettivamente nei bacini delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna;
- b) che si propone la scissione parziale e proporzionale delle società "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società già esistente "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.", preordinata ad assegnare a quest'ultima i rami di azienda di proprietà delle due società da scindere, organizzati e funzionalmente destinati all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale (c.d. "rami aziendali t.p.l."), ciò al fine di consentire un'organizzazione unica dei servizi di t.p.l. nei bacini delle tre province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna;
- c) che l'operazione non darà luogo a conguagli in denaro a carico dei soci in quanto non necessari ai fini del soddisfacimento del rapporto di cambio, né a disavanzi di scissione, in quanto gli elementi patrimoniali scissi, oggetto di assegnazione, saranno iscritti nelle scritture contabili della società beneficiaria in continuità di valori contabili, fiscalmente riconosciuti, delle società da scindere;
- d) che la data di riferimento delle situazioni patrimoniali delle tre società partecipanti alla scissione di cui



all'art. 2506-ter, primo comma, del Codice Civile risulta essere il giorno **30 giugno 2015**, come dalle rispettive situazioni patrimoniali depositate presso le sedi sociali;

tutto ciò premesso, gli amministratori delle società partecipanti alla scissione hanno redatto e predisposto, ai sensi dell'art. 2506-bis del Codice Civile, il seguente progetto di scissione parziale e proporzionale della società "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e della società "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" a favore della società "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.".

L'operazione di scissione proposta è:

- parziale, in quanto non comporta l'estinzione delle società scisse;
- proporzionale, in quanto i soci delle società partecipanti alla scissione manterranno nella società beneficiaria la stessa percentuale di partecipazione relativa spettante nella società di provenienza.

* * * * * * * * *

1. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1. Prima società scissa

"ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 1, società iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Forlì-Cesena al numero-codice fiscale 00358700391, Repertorio Economico Amministrativo numero FO-155576 [in seguito per brevità chiamata anche «ATR» o «società scindenda» o «società da scindere» o «società scissa»].

Il **capitale sociale** è attualmente pari ad euro 2.400.819,00 e risulta per l'intero sottoscritto e versato dai soci proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute, come segue:

- Comune di Forlì	euro 833.492,33, pari al 34,717%;
- Amministrazione Provinciale di Forlì	euro 598.140,05, pari al 24,914%;
- Comune di Cesena	euro 597.731,91, pari al 24,897%;
- Comune di Cesenatico	euro 51.137,44, pari al 2,130%;
- Comune di Savignano sul Rubicone	euro 49.384,85, pari al 2,057%;
- Comune di Forlimpopoli	euro 26.817,15, pari all'1,117%;
- Comune di Bagno di Romagna	euro 24.152,24, pari all'1,006%;
- Comune di Meldola	euro 22.183,57, pari allo 0,924%;
- Comune di Mercato Saraceno	euro 21.919,48, pari allo 0,913%;
- Comune di S. Mauro Pascoli	euro 20.214,90, pari allo 0,842%;
- Comune di Predappio	euro 19.950,80, pari allo 0,831%;
- Comune di Bertinoro	euro 19.830,76, pari allo 0,826%;
- Comune di Santa Sofia	euro 18.774,40, pari allo 0,782%;

- Comune di Gatteo	euro 15.269,21, pari allo 0,636%;
- Comune di Sogliano al Rubicone	euro 11.691,99, pari allo 0,487%;
- Comune di Gambettola	euro 9.627,28, pari allo 0,401%;
- Comune di Castrocaro Terme	euro 9.147,12, pari allo 0,381%;
- Comune di Sarsina	euro 8.138,78, pari allo 0,339%;
- Comune di Galeata	euro 7.994,73, pari allo 0,333%;
- Comune di Longiano	euro 7.730,64, pari allo 0,322%;
- Comune di Civitella di Romagna	euro 7.322,50, pari allo 0,305%;
- Comune di Roncofreddo	euro 5.209,78, pari allo 0,217%;
- Comune di Verghereto	euro 3.913,33, pari allo 0,163%;
- Comune di Rocca San Casciano	euro 3.409,16, pari allo 0,142%;
- Comune di Dovadola	euro 2.016,69, pari allo 0,084%;
- Comune di Borghi	euro 1.992,68, pari allo 0,083%;
- Comune di Premilcuore	euro 1.536,52, pari allo 0,064%;
- Comune di Portico e San Benedetto	euro 1.224,42, pari allo 0,051%;
- Comune di Modigliana	euro 600,20, pari allo 0,025%;
- Comune di Montiano	euro 264,09, pari allo 0,011%.

ATR ha il seguente **oggetto sociale**:

«La società ha scopo consortile operando per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto. La società esercita la gestione della mobilità complessiva, la progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, in primis con riferimento ai servizi di gestione della sosta a pagamento. La società assume la gestione diretta di servizi pubblici locali e di attività in genere afferenti ai servizi pubblici locali da parte dei propri soci, in applicazione delle normative di legge vigenti, laddove i medesimi servizi ed attività vengano dagli enti soci affidati alla società. La società assume inoltre le funzioni di soggetto affidante per servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, compresa l'eventuale gestione di dotazioni patrimoniali. In tal senso è titolata a svolgere le attività di agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 19 della L.R. Emilia Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 e s.m.i.. La società è titolata alla detenzione in proprietà o uso delle dotazioni patrimoniali e delle reti afferenti i servizi o le attività di cui al presente articolo»

1.2. Seconda società scissa

“AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - A.M. S.R.L. CONSORTILE”, con sede in Rimini (RN), via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 38, società iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Rimini al numero-codice fiscale 02157030400, Repertorio Economico Amministrativo numero RN-245890 [in seguito per brevità chiamata anche «AM» o «società scindenda» o «società da scindere» o


«società scissa»].

Il **capitale sociale** è attualmente pari ad euro 11.665.445,53 e risulta per l'intero sottoscritto e versato dai soci proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute, come segue:

- Comune di Rimini	euro 9.289.085,36, pari al 79,629%;
- Provincia di Rimini	euro 951.055,59, pari all'8,153%;
- Comune di Riccione	euro 625.909,16, pari al 5,365%;
- Comune di Cattolica	euro 238.029,18, pari al 2,040%;
- Comune di Santarcangelo di Romagna	euro 148.115,24, pari all'1,270%;
- Comune di Bellaria Igea Marina	euro 92.496,84, pari allo 0,793%;
- Comune di Misano Adriatico	euro 76.685,81, pari allo 0,657%;
- Comune di Morciano di Romagna	euro 74.839,73, pari allo 0,642%;
- Comune di San Giovanni in Marignano	euro 46.949,45, pari allo 0,402%;
- Comune di Coriano	euro 35.520,50, pari allo 0,304%;
- Comune di Saludecio	euro 12.620,89, pari allo 0,108%;
- Comune di San Clemente	euro 11.870,16, pari allo 0,102%;
- Comune di Montecolombo	euro 11.288,06, pari allo 0,097%;
- Comune di Mondaino	euro 11.119,21, pari allo 0,095%;
- Comune di Poggio Torriana	euro 6.295,88, pari allo 0,054%;
- Comune di Verucchio	euro 6.117,88, pari allo 0,052%;
- Comune di Monte Scudo	euro 5.225,99, pari allo 0,045%;
- Comune di Gemmano	euro 3.723,26, pari allo 0,032%;
- Comune di Montegridolfo	euro 3.201,36, pari allo 0,027%;
- Comune di Gabioce Mare	euro 2.185,14, pari allo 0,019%;
- Comune di Tavoleto	euro 2.185,14, pari allo 0,019%;
- Comune di Borghi	euro 2.185,14, pari allo 0,019%;
- Comune di Savignano sul Rubicone	euro 2.185,14, pari allo 0,019%;
- Comune di Sogliano al Rubicone	euro 2.185,14, pari allo 0,019%;
- Comune di Montefiore Conca	euro 2.185,14, pari allo 0,019%;
- Unione di Comuni Valmarecchia	euro 2.185,14, pari allo 0,019%.

AM ha il seguente **oggetto sociale**:

«La società ha scopo consortile ed opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto. La società ha per oggetto lo svolgimento, prevalentemente nel bacino territoriale della provincia di Rimini, delle seguenti attività e funzioni: - attività di reperimento della disponibilità, progettazione, realizzazione, detenzione, custodia e manutenzione di beni strumentali all'esercizio dei




servizi di trasporto pubblico di persone quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, infrastrutture - in particolare la linea di trasporto veloce da Cattolica a Rimini Fiera, denominata T.R.C. (Trasporto Rapido Costiero) - impianti, reti, sia di proprietà che di terzi, e di relativa messa a disposizione del relativo gestore, unitamente a tutte le attività ad esse propedeutiche (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, attività di studio di ricerca, di consulenza, espropriativa, locativa); - tutte le funzioni di agenzia della mobilità previste dalle norme di legge vigenti e le funzioni amministrative spettanti agli enti soci in materia di trasporto di persone da essi eventualmente delegate. In particolare, nel suddetto bacino territoriale della provincia di Rimini la società svolge: a) attività di definizione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico di persone, integrati tra loro e con la mobilità privata; b) attività di definizione, progettazione, e gestione delle procedure di affidamento della gestione dei servizi pubblici di trasporto persone; c) attività di controllo della gestione dei servizi pubblici di trasporto di persone svolta dal relativo gestore».

1.3. Società beneficiaria già esistente

“**AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.**, con sede in Ravenna (RA), viale della Lirica n. 21, società iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Ravenna al numero-codice fiscale 02143780399, Repertorio Economico Amministrativo numero RA-175498 [in seguito per brevità chiamata anche «AMBRA» o «società beneficiaria»].

Il **capitale sociale** è attualmente pari ad euro 100.000,00 e risulta per l'intero sottoscritto e versato dai soci proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute, come segue:

- Comune di Ravenna	euro 30.960,00, pari al 30,960%;
- Provincia di Ravenna	euro 20.000,00, pari al 20,000%;
- Comune di Faenza	euro 12.340,00, pari al 12,340%;
- Comune di Lugo	euro 7.270,00, pari al 7,270%;
- Comune di Cervia	euro 5.950,00, pari al 5,950%;
- Comune di Bagnacavallo	euro 3.710,00, pari al 3,710%;
- Comune di Alfonsine	euro 2.700,00, pari al 2,700%;
- Comune di Russi	euro 2.420,00, pari al 2,420%;
- Comune di Conselice	euro 2.030,00, pari al 2,030%;
- Comune di Massa Lombarda	euro 1.960,00, pari all'1,960%;
- Comune di Castelbolognese	euro 1.890,00, pari all'1,890%;
- Comune di Fusignano	euro 1.730,00, pari all'1,730%;
- Comune di Brisighella	euro 1.720,00, pari all'1,720%;
- Comune di Cotignola	euro 1.580,00, pari all'1,580%;
- Comune di Riolo Terme	euro 1.230,00, pari all'1,230%;
- Comune di Solarolo	euro 970,00, pari allo 0,970%;



- Comune di Casola Valsenio euro 650,00, pari allo 0,650%;
- Comune di Sant'Agata sul Santerno euro 490,00, pari allo 0,490%;
- Comune di Bagnara di Romagna euro 400,00, pari allo 0,400%.

AMBRA ha il seguente **oggetto sociale**:

1. La società ha per oggetto quanto segue: A. progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile; B. esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività allo stesso connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci, con esclusione delle sole funzioni di programmazione provinciale e comunale, ovvero di indirizzo programmatico e di gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani; C. amministrare, in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale; D. progettare, ridefinire o modificare, anche in dettaglio, i servizi di TPL offerti in sede di gara e i servizi potenziati; 2. Per il perseguimento dell'oggetto sociale l'agenzia potrà svolgere le seguenti attività: A. la programmazione, l'amministrazione e lo sviluppo del patrimonio mobiliare, immobiliare e infrastrutturale, di proprietà o conferito in uso per gli scopi dell'agenzia, funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo; B. la pianificazione e il reperimento delle risorse finanziarie per gli investimenti infrastrutturali; C. la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata; D. la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, dall'individuazione e predisposizione del capitolato, dell'avviso di gara, dello schema di contratto di servizio e della procedura di gara, alla stipulazione del contratto di servizio; E. l'intervento, insieme agli enti locali, nella negoziazione e nella stipulazione con la regione degli accordi di programma finalizzati alla realizzazione di interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato, ai sensi degli artt. 12 e 30 comma 2 della L.R. Emilia Romagna n. 30/98; F. il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio relativi al trasporto pubblico locale; G. la promozione di iniziative per ampliare la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico locale; H. la gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto passeggeri non di linea mediante noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della legge 11 agosto 2003 n. 218 (disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle predette attività; I. compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché assumere direttamente o indirettamente

interessenze, quote e partecipazioni in società e imprese a capitale pubblico, aventi oggetto analogo o connesso al proprio scopo sociale, escluse le società affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale, sosta, parcheggi, accessi ai centri urbani; J. raccogliere fondi presso i propri soci sotto forma di mutui con o senza interessi, secondo le previsioni di legge, nonché rilasciare fidejussioni, cauzioni, garanzie reali, anche nell'interesse dei terzi, ferma l'inalienabilità e l'indisponibilità degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano; K. ogni altra attività relativa a competenza, funzioni, controlli inerenti alla mobilità delle persone e delle merci che gli enti soci attribuiranno all'agenzia aggiuntivi rispetto a quelli che hanno originato la stessa agenzia quali: I. istituzione e/o concessione dei servizi; II. funzioni relative alla sicurezza; III. approvazione delle zone tariffarie stimer; IV. elaborazione di: piano di bacino, analisi e progetti di mobilità nella provincia; PUM, PUT, piani di area vasta (comuni al di sotto dei 50.000/associazione di comuni), contributo al piano regionale trasporti (PRIT) e valutazioni sull'intermodalità nazionale e transeuropea; V. sviluppo di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali ferroviari della portualità e dell'aeroportualità previsti nel PRIT; VI. sviluppo della logistica (traffico merci, etc.) secondo logiche e tecnologie sostenibili delle politiche intermodali».

2. MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA SCISSIONE

2.1. Statuto di ATR

Lo statuto della società scissa ATR, che si allega al presente progetto di scissione sotto la lettera "A", non subirà immediate modificazioni in conseguenza della scissione, in quanto l'eliminazione dall'oggetto sociale dello svolgimento delle attività di agenzia locale per la mobilità sarà adottata dalla società scissa ATR solamente successivamente alla data di effetto della scissione.

2.2. Statuto di AM

La società scissa AM, a partire dalla data di effetto della scissione, adotterà e sarà regolata invece da un nuovo statuto sociale allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze sociali. Al riguardo, si precisa che dette modificazioni riguarderanno anche la denominazione (che diventerà "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. S.r.l. consortile"), il capitale e l'oggetto sociale (eliminando lo svolgimento delle attività di agenzia locale per la mobilità). Il testo del nuovo statuto sociale della società scissa AM, così come integralmente modificato, viene allegato al presente progetto di scissione sotto la lettera "B".

2.3. Statuto di AMBRA

La società beneficiaria AMBRA, a partire dalla data di effetto della scissione, assumerà lo scopo "consortile", adotterà e sarà regolata invece da un nuovo statuto sociale allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze sociali di Agenzia Unica della mobilità romagnola. Al riguardo, si precisa che dette modificazioni riguarderanno anche la denominazione (che diventerà "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. S.r.l. consortile"), e l'oggetto

sociale. Il testo del nuovo statuto sociale della società beneficiaria AMBRA, così come integralmente modificato, viene allegato al presente progetto di scissione sotto la lettera "C".

3. VALORI DEI PATRIMONI NETTI DA ASSEGNARE ALLA BENEFICIARIA

Trattandosi di scissione parziale e non totale, le società scisse non si estingueranno, ma dovranno ridurre il loro patrimonio netto in misura corrispondente al valore netto contabile degli elementi patrimoniali scissi, oggetto di assegnazione alla società beneficiaria.

Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione hanno condiviso, quale parametro idoneo ad esprimere le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale della costituenda "Agenzia di Ambito Romagnolo" come risultante dall'operazione di scissione proposta, una sintesi di più riferimenti (in parte legati ai pesi delle percorrenze chilometriche di servizio di t.p.l. e delle popolazioni di ogni bacino, rispetto a quelle complessive dell'intero ambito romagnolo, ed in parte derivanti da un accordo tra i tre bacini stessi); pertanto i soci di AMBRA (nell'attuale configurazione) dovranno detenere il 31% del capitale sociale della società beneficiaria, i soci di AM dovranno detenere il 31% del capitale sociale della società beneficiaria ed i soci di ATR dovranno detenere il 38% del capitale sociale della società beneficiaria AMBRA (nella configurazione conseguente all'operazione di scissione).

Considerati le situazioni patrimoniali di scissione redatte ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile, gli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di scissione e quindi di assegnazione alla società beneficiaria, nonché gli elementi patrimoniali già di pertinenza della società beneficiaria, nella loro composizione quali-quantitativa esistente sia attualmente sia alla data di effetto della scissione, i valori contabili dei patrimoni netti delle società partecipanti alla scissione costituiranno il parametro adeguato per esprimere le percentuali di partecipazione (31%, 31% e 38%) alla società beneficiaria nella configurazione conseguente all'operazione di scissione.

Pertanto, nel rispetto di tali condizioni:

- (i) ATR dovrà ridurre il proprio patrimonio netto per un importo corrispondente ai 38/31 (trentotto trentunesimi) del valore contabile del "patrimonio netto di scissione" (come meglio *infra* definito) di AMBRA alla data di effetto della scissione;
- (ii) AM dovrà ridurre il proprio patrimonio netto per un importo corrispondente ai 31/31 (trentuno trentunesimi) del valore contabile del "patrimonio netto di scissione" (come meglio *infra* definito) di AMBRA alla data di effetto della scissione.

Per la determinazione del valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA alla data di effetto della scissione, si potranno verificare le seguenti due ipotesi alternative:

- a) che la data di effetto della scissione (come definita nel successivo paragrafo 7) coincida con il 1 gennaio 2016;

b) che la data di effetto della scissione (come definita nel successivo paragrafo 7) coincida con giorno successivo al 1 gennaio 2016.

Nel rispetto delle disposizioni *infra* indicate, nell'ipotesi sub a) il valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA sarà quello risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 approvato. Nell'ipotesi sub b) il valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA sarà quello risultante da un bilancio infrannuale predisposto in osservanza delle disposizioni del Codice Civile e dei principi OIC applicabili, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci di AMBRA entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla data di effetto della scissione.

In entrambe le ipotesi, poiché il valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA alla data di effetto della scissione sarà determinato e conosciuto successivamente alla data di effetto della scissione saranno assegnati ed effettivamente trasferiti ad AMBRA, da ciascuna delle due società scindende (ATR ed AM), i rispettivi elementi patrimoniali attivi e passivi indicati al successivo paragrafo 10, per i rispettivi valori anche contabili provvisori ivi indicati, e quindi, per differenza, i rispettivi valori contabili del patrimonio netto pari ai 38/31 e ai 31/31 del valore contabile del patrimonio netto di AMBRA alla data di riferimento della situazione patrimoniale di scissione (30/06/2015).

Nel rispetto, in ogni caso, della disciplina fiscale in materia di scissione contenuta nell'art. 173 del T.U.I.R., con riferimento alla società scissa ATR il patrimonio netto contabile assegnato alla società beneficiaria AMBRA sarà interamente prelevato dalle riserve disponibili, essendo capienti. Pertanto per la società scissa ATR la scissione comporterà solo la riduzione di dette riserve e non anche la riduzione del capitale sociale. In capo alla società beneficiaria AMBRA, il patrimonio netto contabile proveniente dalla società scissa ATR sarà interamente imputato ad incremento delle riserve di patrimonio netto, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 173 e 172 del T.U.I.R..

Per quanto riguarda la società scissa AM, il cui il patrimonio netto contabile risulta, attualmente, di importo inferiore al capitale sociale (per effetto di perdite iscritte per ammontare superiore a quello delle riserve e dell'utile in corso), l'approvazione del presente progetto di scissione comporterà, invece - a servizio della scissione stessa - una riduzione di capitale sociale gravante su tutti i soci proporzionalmente alle rispettive quote di capitale attualmente detenute, del valore nominale di euro 831.839,00 e l'eventuale costituzione di una riserva di capitale di importo pari all'eccedenza della riduzione del capitale sociale rispetto al patrimonio netto contabile effettivamente trasferito alla beneficiaria AMBRA (sulla base di quanto di seguito chiarito). In capo alla società beneficiaria AMBRA, il patrimonio netto contabile proveniente dalla società scissa AM sarà interamente imputata ad incremento delle riserve di patrimonio netto, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 173 e 172 del T.U.I.R..

In relazione alla determinazione del valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA alla data di effetto della scissione, quest'ultimo dovrà essere di importo non superiore ad Euro 831.839,00 (ottocento-

tretunomilaottocentotrentanove//00), che rappresenta il valore del patrimonio netto contabile di AMBRA risultante dal bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, l'ultimo approvato. Considerata la variabilità e l'attuale indeterminatezza del valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA alla data di effetto della scissione, si potranno verificare le seguenti due ipotesi alternative:

- a) qualora il valore contabile del patrimonio netto di AMBRA alla data di effetto della scissione fosse inferiore o uguale ad euro 831.839,00 (ottocentotretunomilaottocentotrentanove//00), il valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA sarà fissato in misura equivalente a tale valore;
- b) qualora, alternativamente, il valore contabile del patrimonio netto di AMBRA alla data di effetto della scissione fosse superiore ad euro 831.839,00 (ottocentotretunomilaottocentotrentanove//00), il valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA sarà fissato in euro 831.839,00 e a tal fine l'eccedenza del patrimonio netto contabile rispetto al valore di euro 831.839,00 verrà distribuita ai soli attuali soci di AMBRA, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale di AMBRA attualmente detenute, sotto forma di distribuzione di riserve nel rispetto delle disposizioni di legge del Codice Civile e fiscali, entro due mesi dalla data di intervenuta conoscenza del patrimonio netto contabile di AMBRA alla data di effetto della scissione, sulla base di apposita deliberazione assembleare che si intende implicitamente assunta dagli attuali soci di AMBRA, ancorché con efficacia sospensivamente condizionata al verificarsi dell'alternativa sub b), contestualmente ed inscindibilmente con l'approvazione del presente progetto di scissione.

In ogni caso, a seguito della definitiva determinazione del valore contabile del "patrimonio netto di scissione" della società beneficiaria AMBRA alla data di effetto della scissione (1 gennaio 2016 o successivamente, come indicato al successivo paragrafo 7), il valore - anche contabile - degli elementi patrimoniali indicati al successivo paragrafo 10, assegnati alla società beneficiaria AMBRA da ciascuna delle società scisse ATR e AM, sarà parimenti definitivamente stabilito (in misura tale che sia rispettato il rapporto tra i valori contabili ed effettivi dei patrimoni netti, pari ai 38/31 per ATR, e 31/31 per AM, del valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA), e per l'effetto saranno posti in essere gli eventuali conseguenti conguagli tra le società scisse ATR e AM, da una parte, e la società beneficiaria AMBRA, dall'altra parte, da imputare alle Disponibilità Liquide e da regolare in denaro entro due mesi dalla data di intervenuta conoscenza del valore contabile del "patrimonio netto di scissione" di AMBRA alla data di effetto della scissione.

4. RAPPORTO DI CAMBIO

4.1. Misura del rapporto di cambio

Trattandosi di operazione di scissione a favore di società preesistente, il concambio non sarà soddisfatto attraverso l'assegnazione di quote di nuova emissione della società beneficiaria, di compendio dell'aumento di capitale dalla stessa deliberato a servizio della scissione, ma attraverso la modalità alternativa di assegnazione di quote del capitale sociale esistente della società beneficiaria AMBRA - che resterà pertanto invaria-

to - con conseguente riduzione della partecipazione dei soci originari. Inoltre, come sopra già detto, l'operazione di scissione proposta è parziale e proporzionale. Con questa modalità alternativa di soddisfacimento del rapporto di cambio, i soci delle società scisse ATR e AM riceveranno complessivamente il 38% e il 31% del capitale sociale della società beneficiaria AMBRA, i cui soci originari vedranno ridurre la propria partecipazione complessiva al 31%, in quanto tali percentuali soddisfano il rapporto tra i valori economici dei patrimoni netti. Nell'ambito della partecipazione complessiva, ciascun socio di AMBRA, ATR e AM riceverà una partecipazione nella società beneficiaria AMBRA, nella configurazione successiva alla scissione, proporzionale alla percentuale di partecipazione relativa detenuta nella società di provenienza.

I soci della società beneficiaria AMBRA riceveranno quindi una quota pari ad euro 0,31 di partecipazione al capitale post-scissione della società beneficiaria AMBRA per ogni euro 1 (uno) di vecchia partecipazione al capitale della stessa società posseduto ante-scissione.

Con riferimento alla situazione patrimoniale di scissione redatta ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile di AMBRA al 30 giugno 2015, da cui emerge che il patrimonio netto contabile a tale data ammonta ad euro 672.359,00 e che per l'effetto, il patrimonio netto contabile della società scissa ATR assegnato alla società beneficiaria AMBRA risulterebbe pari ad euro 824.182,00 (pari ai 38/31 di Euro 672.359,00), mentre quello della società scissa AM risulterebbe pari ad euro 672.359,00 (pari ai 31/31), ricordando che tali valori contabili esprimono anche i rispettivi valori economici, per ogni 1 (uno) euro di valore del patrimonio netto contabile di AMBRA ante-scissione e del patrimonio netto contabile assegnato alla società beneficiaria AMBRA dalle società scisse ATR e AM, a ciascun socio delle società partecipanti alla scissione, sarà assegnato euro 0,04610632 di partecipazione al capitale post-scissione della società beneficiaria AMBRA.


Salvo che per i soci di AMBRA non è infatti possibile fare riferimento ad un rapporto di cambio predeterminato, in quanto, oltre che per la modalità scelta per il soddisfacimento del concambio ed indipendentemente dalla composizione quali-quantitativa del patrimonio netto contabile delle società scisse ATR e AM assegnato alla società beneficiaria AMBRA, come sopra già indicato, quest'ultimo sarà determinabile solo alla data di effetto della scissione.

4.2. Modalità di determinazione del rapporto di cambio

Alla luce di quanto precedentemente indicato, a seguito della scissione il capitale sociale della beneficiaria AMBRA, pari ad euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero), rimarrà immutato e sarà ridistribuito tra i soci delle società partecipanti alla scissione come segue:

- | | |
|--|----------------------------------|
| - al Comune di Forlì | euro 13.192,46, pari al 13,192%; |
| - all'Amministrazione Provinciale di Forlì | euro 9.467,32, pari al 9,467%; |
| - al Comune di Cesena | euro 9.460,86, pari al 9,461%; |
| - al Comune di Cesenatico | euro 809,40, pari allo 0,809%; |
| - al Comune di Savignano sul Rubicone | euro 781,66, pari allo 0,782%; |

- al Comune di Forlimpopoli	euro 424,46, pari allo 0,4244%;
- al Comune di Bagno di Romagna	euro 382,28, pari allo 0,382%;
- al Comune di Meldola	euro 351,12, pari allo 0,351%;
- al Comune di Mercato Saraceno	euro 346,94, pari allo 0,347%;
- al Comune di S. Mauro Pascoli	euro 319,96, pari allo 0,320%;
- al Comune di Predappio	euro 315,78, pari allo 0,316%;
- al Comune di Bertinoro	euro 313,88, pari allo 0,314%;
- al Comune di Santa Sofia	euro 297,16, pari allo 0,297%;
- al Comune di Gatteo	euro 241,68, pari allo 0,242%;
- al Comune di Sogliano al Rubicone	euro 185,06, pari allo 0,185%;
- al Comune di Gambettola	euro 152,38, pari allo 0,152%;
- al Comune di Castrocaro Terme	euro 144,78, pari allo 0,145%;
- al Comune di Sarsina	euro 128,82, pari allo 0,129%;
- al Comune di Galeata	euro 126,54, pari allo 0,127%;
- al Comune di Longiano	euro 122,36, pari allo 0,122%;
- al Comune di Civitella di Romagna	euro 115,90, pari allo 0,116%;
- al Comune di Roncofreddo	euro 82,46, pari allo 0,082%;
- al Comune di Verghereto	euro 61,94, pari allo 0,062%;
- al Comune di Rocca San Casciano	euro 53,96, pari allo 0,054%;
- al Comune di Dovadola	euro 31,92, pari allo 0,032%;
- al Comune di Borghi	euro 31,54, pari allo 0,032%;
- al Comune di Premilcuore	euro 24,32, pari allo 0,024%;
- al Comune di Portico e San Benedetto	euro 19,38, pari allo 0,019%;
- al Comune di Modigliana	euro 9,50, pari allo 0,009%;
- al Comune di Montiano	euro 4,18, pari allo 0,004%;
- al Comune di Rimini	euro 24.685,01, pari al 24,685%;
- alla Provincia di Rimini	euro 2.527,35, pari al 2,527%;
- al Comune di Riccione	euro 1.663,30, pari all'1,663%;
- al Comune di Cattolica	euro 632,54, pari allo 0,633%;
- al Comune di Santarcangelo di Romagna	euro 393,60, pari allo 0,394%;
- al Comune di Bellaria Igea Marina	euro 245,80, pari allo 0,246%;
- al Comune di Misano Adriatico	euro 203,79, pari allo 0,204%;
- al Comune di Morciano di Romagna	euro 198,88, pari allo 0,1988%;
- al Comune di San Giovanni in Marignano	euro 124,76, pari allo 0,125%;



- al Comune di Coriano	euro 94,39, pari allo 0,094%;
- al Comune di Saludecio	euro 33,54, pari allo 0,034%;
- al Comune di San Clemente	euro 31,54, pari allo 0,032%;
- al Comune di Montecolombo	euro 30,00, pari allo 0,030%;
- al Comune di Mondaino	euro 29,55, pari allo 0,030%;
- al Comune di Poggio Torriana	euro 16,73, pari allo 0,017%;
- al Comune di Verucchio	euro 16,26, pari allo 0,016%;
- al Comune di Monte Scudo	euro 13,89, pari allo 0,014%;
- al Comune di Gemmano	euro 9,89, pari allo 0,010%;
- al Comune di Montegridolfo	euro 8,51, pari allo 0,009%;
- al Comune di Gabicce Mare	euro 5,81, pari allo 0,006%;
- al Comune di Tavoleto	euro 5,81, pari allo 0,006%;
- al Comune di Borghi	euro 5,81, pari allo 0,006%;
- al Comune di Savignano sul Rubicone	euro 5,81, pari allo 0,006%;
- al Comune di Sogliano al Rubicone	euro 5,81, pari allo 0,006%;
- al Comune di Montefiore Conca	euro 5,81, pari allo 0,006%;
- all'Unione di Comuni Valmarecchia	euro 5,81, pari allo 0,006%;
- al Comune di Ravenna	euro 9.597,60, pari al 9,598%;
- alla Provincia di Ravenna	euro 6.200,00, pari al 6,200%;
- al Comune di Faenza	euro 3.825,40, pari al 3,825%;
- al Comune di Lugo	euro 2.253,70, pari al 2,254%;
- al Comune di Cervia	euro 1.844,50, pari all'1,845%;
- al Comune di Bagnacavallo	euro 1.150,10, pari all'1,150%;
- al Comune di Alfonsine	euro 837,00, pari allo 0,837%;
- al Comune di Russi	euro 750,20, pari allo 0,750%;
- al Comune di Conselice	euro 629,30, pari allo 0,629%;
- al Comune di Massa Lombarda	euro 607,60, pari allo 0,608%;
- al Comune di Castelbolognese	euro 585,90, pari allo 0,586%;
- al Comune di Fusignano	euro 536,30, pari allo 0,536%;
- al Comune di Brisighella	euro 533,20, pari allo 0,533%;
- al Comune di Cotignola	euro 489,80, pari allo 0,490%;
- al Comune di Riolo Terme	euro 381,30, pari allo 0,381%;
- al Comune di Solarolo	euro 300,70, pari allo 0,301%;
- al Comune di Casola Valsenio	euro 201,50, pari allo 0,202%;



- al Comune di Sant'Agata sul Santerno euro 151,90, pari allo 0,152%;
- al Comune di Bagnara di Romagna euro 124,00, pari allo 0,124%.

5. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

Le quote di partecipazione al capitale sociale della società beneficiaria AMBRA saranno assegnate in misura proporzionale ai soci di tutte le società partecipanti alla scissione, secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente. I soci delle società partecipanti alla scissione riceveranno la quota di partecipazione al capitale sociale della società beneficiaria AMBRA, a partire dalla data di effetto della scissione.

In considerazione della modalità di soddisfacimento del concambio utilizzata, mantenendo invariato il capitale della società beneficiaria AMBRA, le quote in circolazione saranno integralmente annullate, sostituite con quote di nuova emissione del valore nominale complessivo pari all'intero capitale sociale esistente ed interamente versato (Euro 100.000,00) e ridistribuite fra i soci originari della società beneficiaria e delle società scisse, con i criteri proporzionali precedentemente descritti.

Detto meccanismo non altera, infatti, il rapporto fra soci originari e nuovi, né la proporzione in cui gli stessi partecipano al capitale della società beneficiaria e quindi non incide sui rispettivi diritti sociali.

6. DATA DALLA QUALE LE QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI

Le quote di partecipazione al capitale sociale della società beneficiaria AMBRA che saranno assegnate ai soci delle società scisse ATR e AM parteciperanno agli utili della società beneficiaria AMBRA (compatibilmente con le previsioni dello Statuto che sarà adottato da AMBRA), con decorrenza dalla data in cui avrà effetto la scissione.

7. EFFETTI DELLA SCISSIONE

La scissione avrà effetto, ai sensi dell'art. 2506-*quater* del Codice Civile, dalla data del 1 gennaio 2016 se successiva all'ultima iscrizione dell'atto di scissione prescritta dall'art. 2504 del Codice Civile. Anche ai fini contabili e fiscali la scissione avrà efficacia dalla stessa data.

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare l'ultima iscrizione dell'atto di scissione anteriormente alla data del 1 gennaio 2016, l'atto di scissione stesso stabilirà una data diversa e successiva.

8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato e titoli diversi dalle quote.

9. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione.

10. ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA BENEFICIARIA

Gli elementi patrimoniali di proprietà della società scissa ATR da assegnare alla società beneficiaria AMBRA sono indicati e quantificati nell'elenco descrittivo che si allega al presente progetto di scissione sotto la lettera "D".

Gli elementi patrimoniali di proprietà della società scissa AM da assegnare alla società beneficiaria AMBRA sono invece indicati e quantificati nell'elenco descrittivo che si allega al presente progetto di scissione sotto la lettera "E".

Detti elementi patrimoniali si riferiscono alle situazioni patrimoniali di scissione alla data del 30 giugno 2015. Fanno inoltre parte integrante dei patrimoni aziendali delle due società scindende (ATR ed AM) assegnati, con decorrenza dalla data di effetto della scissione, alla società beneficiaria AMBRA, tutti i rapporti economici (per quanto imputabile al periodo successivo alla data di effetto della scissione) e contrattuali, attivi e passivi, riferibili ai c.d. "rami aziendali t.p.l." (rispettivamente di Forlì-Cesena e di Rimini), limitatamente a quelli direttamente inerenti lo svolgimento - da parte del relativo gestore - del servizio di t.p.l. nei due bacini di Forlì-Cesena e di Rimini (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il c.d. "contratto di servizio di t.p.l." per il bacino, rispettivamente, di Forlì-Cesena e di Rimini), che pertanto devono intendersi assegnati unitamente ai rami d'azienda t.p.l. medesimi, organizzati e funzionalmente destinati all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei suddetti bacini, anche se non analiticamente individuati.

Sono pertanto esclusi dal patrimonio aziendale di ATR e di AM "oggetto di scissione", oltre a tutti gli altri rapporti economici e contrattuali, attivi e passivi, estranei ai c.d. "rami aziendali t.p.l." (rispettivamente di Forlì-Cesena e di Rimini), anche quelli che, pur essendo ad essi riferibili, sono solo indirettamente connessi con lo svolgimento del servizio di t.p.l. (quali a titolo esemplificativo, non esaustivo, i rapporti relativi alla messa a disposizione del gestore, da parte di ATR e di AM, dei beni - di rispettiva proprietà o disponibilità - necessari allo svolgimento del servizio stesso), che rimarranno in capo alle scisse ATR ed AM.

11. ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

11.1. Descrizione e finalità dell'operazione

Il presente progetto di aggregazione aziendale consta nell'operazione di scissione parziale e proporzionale delle società ATR e AM a favore della società già esistente AMBRA, preordinata ad assegnare a quest'ultima i rami di azienda di proprietà delle società da scindere organizzati e funzionalmente destinati all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, ciò al fine di consentire una organizzazione unica dei servizi di t.p.l. nei bacini delle tre province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.

La suddetta operazione di riorganizzazione aziendale recepisce di fatto la vigente normativa statale e regionale in materia di servizio di "trasporto pubblico locale di persone".

Per quanto riguarda la normativa statale, il D.Lgs. 18 novembre 2007, n. 422 (c.d. "decreto Burlando"), in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59, individua le funzioni ed i compiti conferiti alle regioni ed agli enti locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale e fissa i criteri di organizzazione

dei servizi di trasporto pubblico locale, all'uopo prevedendo:

- a) la delega alle regioni dei compiti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale quali: la definizione degli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, la redazione dei relativi piani regionali e dei loro aggiornamenti e l'approvazione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale con il fine di assicurare una rete di trasporto che privilegi le integrazioni fra le varie modalità, favorendo quelle a minore impatto ambientale;
- b) l'adozione, da parte delle regioni stesse, di una legge puntuale di individuazione delle funzioni, trasferite o delegate agli enti locali in materia di trasporto pubblico locale, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;
- c) la liberalizzazione del settore attraverso l'affidamento dei servizi con procedure concorsuali;
- d) la costituzione, in ogni regione, di un fondo destinato ai trasporti, con risorse regionali e con risorse trasferite dallo stato;
- e) la razionalizzazione delle reti, attraverso l'integrazione modale e la tariffazione unificata;
- f) la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali o in società cooperative a r.l..

L'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge 14 settembre 2011, n.148), assegna alla competenza delle regioni l'organizzazione dello svolgimento dei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (quali il TPL) e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. In particolare, il comma 1-bis del citato art. 3-bis prevede che *«Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».*

L'art. 1, comma 609, lettera a, della L.23.12.2014, n.190 (c.d. "legge di stabilità" per l'anno 2015) ha reso obbligatoria, per gli enti locali, la partecipazione agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, attraverso l'integrazione, alla norma sopra indicata, delle parole *«cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56».*

L'art. 1, comma 90, della citata legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. "Legge Del Rio") dispone quanto segue: *«Nello specifico caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:*

- a) *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 ovvero le leggi statali o regionali,*

secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino di cui ai commi da 85 a 97, secondo i principi di adeguatezza e sussidiarietà, anche valorizzando, ove possibile, le autonomie funzionali;

- b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

In sostanza, la normativa statale impone l'organizzazione dei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (quali il TPL) unicamente per "ambiti territoriali ottimali" (di norma non inferiori ai territori provinciali), di cui assegna l'individuazione alle regioni, rende obbligatoria la partecipazione degli enti locali alle autorità di governo degli ambiti territoriali ottimali sovra-provinciali e incentiva la soppressione, da parte dello stato e/o delle regioni, delle autorità di governo di ambiti provinciali o sub-provinciali, con contestuale trasferimento - in tal caso - del ruolo di autorità in capo alle province (come enti di secondo livello).

Passando alla disamina della normativa della Regione Emilia Romagna in materia di "agenzie della mobilità", a mente dell'art. 19, comma 1, della L.R. Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, «*Le Province e i Comuni costituiscono, per ciascun ambito territoriale provinciale, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza*».

A norma del successivo comma 2 del citato art. 19, «*l'agenzia è costituita nelle forme organizzative previste dall'articolo 25, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 10 del 2008*» (ovvero s.r.l. "pura" che non svolga altre attività e con amministratore unico).

L'articolo 25, comma 1, della L.R. Emilia Romagna 30 giugno 2008, n.10, dispone quanto segue:

«In relazione alle Agenzie locali per la mobilità la Regione promuove:

- a) l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico (...);*
- b) lo scorporo delle attività gestionali non strettamente connesse con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle agenzie stesse, con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;*
- c) il superamento delle situazioni di compartecipazione nella proprietà delle società di gestione da parte delle Agenzie locali per la mobilità;*
- d) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;*
- e) l'applicazione delle modalità contrattuali che valorizzano la responsabilità imprenditoriale del soggetto*

gestore attraverso la titolarità dei ricavi tariffari;

- f) l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 24;*
- g) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali».*

Gli adempimenti previsti dalle due norme testé citate dovevano essere perfezionati entro il 30 giugno 2010. Tuttavia, in caso di inadempimento non erano previste sanzioni.

Il comma 1-bis del citato art. 19 della L.R. n. 30/1998, introdotto dalla L.R. Emilia Romagna 25 luglio 2013, n. 9, dispone che *«al fine di semplificare la governance del sistema, entro il 31 dicembre 2014 [il termine originario del 31 dicembre 2013 è stato posticipato di un anno dall'art. 27, comma 1, della L.R. Emilia Romagna 18 luglio 2014, n.17, n.d.s.] gli enti locali di cui al comma 1 [province e comuni, n.d.s.], in coerenza con gli ambiti sovra-bacinali di cui all'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n.10 (Misure per il riordino territoriale, l'auto-riforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), provvedono ad attuare la fusione delle Agenzie locali per la mobilità».* Anche in questo caso non sono previste sanzioni per l'eventuale inadempimento.

L'atto di indirizzo triennale 2011-2013 in materia di programmazione e amministrazione del TPL, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale della Regione Emilia Romagna n. 32 del 20 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 8 della citata legge regionale n. 10/1998:

- i. conferma il processo di razionalizzazione del sistema del TPL, definito con la legge regionale n. 10/2008, attraverso uno snellimento organizzativo delle agenzie, che ne delinea il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione del TPL ed evidenzia la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico;*
- ii. conferma altresì le funzioni delle agenzie locali, quali soggetti regolatori pubblici di bacino nell'ambito del governo del TPL, nonché di attuatori delle politiche di mobilità individuate dagli enti locali;*
- iii. prevede percorsi di fusione tra agenzie locali per la mobilità.*

In attuazione dell'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge 14 settembre 2011, n.148) - che, come preannunciato, attribuisce alle regioni l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e la definizione del perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio - la Regione Emilia Romagna, con deliberazione della propria Giunta n. 908 del 02 luglio 2012, ha individuato i seguenti 5 ambiti ottimali per l'organizzazione del trasporto pubblico su gomma:

- 1) Ambito Trebbia - Piacenza;
- 2) Ambito Taro - Parma;
- 3) Ambito Secchia Panaro - Reggio Emilia e Modena;
- 4) Ambito Reno - Bologna e Ferrara;

5) Ambito Romagna - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

In sostanza, le disposizioni regionali sopra richiamate mirano a realizzare una razionalizzazione del sistema del t.p.l. emiliano-romagnolo, attraverso uno snellimento organizzativo delle relative agenzie, che ne delini il riassetto territoriale, il ruolo e la ripartizione delle competenze rispetto alle società di gestione, evidenziando la distinzione fra le funzioni di controllo e quelle di gestione del trasporto pubblico e dando vita, mediante accorpamento dei 9 ambiti provinciali attualmente esistenti (uno per ogni provincia), a soli 5 ambiti territoriali ottimali (dei quali due "provinciali" e tre "sovra-provinciali"), ciascuno "presidiato" da una sola agenzia, in forma giuridica di s.r.l., con amministratore unico, "pura" (che non svolga altre attività). Conseguentemente, relativamente all'ambito Romagna, le anzidette disposizioni prevedono un'unica autorità di regolazione (a fronte delle tre attuali) che interloquisca, in tale ambito, con un gestore unico, già attualmente esistente.

In virtù delle norme statali, tale nuova autorità romagnola, essendo sovra-provinciale, non rischia di essere soppressa, né sostituita dalle province (come, invece, quelle di ambito solamente provinciale) ed, anzi, la partecipazione ad essa, per i Comuni e le Province del relativo territorio di riferimento, è di fatto obbligatoria, determinando, conseguentemente, per tali enti locali, l'impossibilità del recesso da essa e della cessione integrale delle quote di partecipazione al relativo capitale.

Alla luce del chiaro quadro di riferimento normativo sopra descritto, le tre agenzie di mobilità ATR (ambito territoriale di Forlì-Cesena), AM (ambito territoriale di Rimini) e AMBRA (ambito territoriale di Ravenna) giungeranno dunque ad aggregazione in un unico soggetto sovra-provinciale (romagnolo), attraverso l'operazione di scissione parziale e proporzionale di ATR e AM a favore di AMBRA, preordinata ad assegnare ad AMBRA i rami di azienda di proprietà delle società da scindere organizzati e funzionalmente destinati all'esercizio delle attività di organizzazione dei servizi di t.p.l.. Detti rami aziendali, per preciso accordo intercorso tra i rispettivi soci di riferimento, saranno costituiti esclusivamente da liquidità e personale dipendente, ciò al fine di "costituire" un soggetto giuridico "leggero", privo cioè della proprietà di beni strumentali al t.p.l., beni che sarebbero comunque molto differenti da un bacino all'altro, sia per tipologia, che per valore.

Contestualmente all'atto di scissione, la società beneficiaria AMBRA assumerà il ruolo di "agenzia unica della mobilità romagnola" con la veste giuridica di "s.r.l. consortile" (a fronte dell'attuale veste giuridica di "s.r.l.") e si doterà di un nuovo statuto, anch'esso concordato tra i soci di riferimento dei tre bacini romagnoli.

Sulla base delle intese raggiunte dai soci di riferimento dei tre bacini, il "progetto di aggregazione" si fonda sulle seguenti condizioni (c.d. "condizioni per l'aggregazione") iniziali:

- a) sede legale e direzionale nel Comune di Cesena;
- b) oggetto sociale consistente nello svolgimento, con scopo consortile, nell'"ambito territoriale romagnolo", di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti in materia di trasporto pubblico di persone;
- c) *governance* così articolata:

- c.1) amministrazione affidata ad un organo monocratico (amministratore unico), individuato a rotazione tra i tre bacini territoriali;
- c.2) controllo di legittimità e/o revisione legale dei conti affidati secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di s.r.l. (organo monocratico o collegiale da nominare obbligatoriamente in certi casi, ma - qualora non obbligatorio - nominabile anche volontariamente da parte dell'assemblea);
- c.3) coordinamento soci composto da 10 membri (di cui 2 espressione del comprensorio di Forlì, 2 espressione del comprensorio di Cesena, 3 espressione del bacino di Ravenna e 3 espressione del bacino di Rimini) - rappresentanti, complessivamente, la totalità dei soci - con funzione di indicazione ed indirizzo (nei confronti dell'assemblea dei soci e quindi dell'amministratore unico) preventivi per le decisioni più importanti;
- d) modello organizzativo di agenzia "pura", leggera" e "snella", ovvero:
- d.1) agenzia che svolga unicamente le funzioni di agenzia della mobilità ("pura") e non anche altre ulteriori attività (quali, ad esempio, la progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione di beni strumentali al TPL);
- d.2) agenzia priva della proprietà di beni strumentali al TPL (fermate, paline, filovia, t.r.c., fabbricati, depositi, etc.), i quali, per evitare forti squilibri nelle quote di partecipazione degli enti dei tre attuali distinti bacini [a causa della relativa grande eterogeneità di tipologia (AM è proprietaria di fermate, paline, filovia e t.r.c. - oltre ad alcuni fabbricati e depositi - ATR è proprietaria unicamente di fermate, paline, fabbricati e depositi, mentre AMBRA non è proprietaria di alcun bene immobile) e, conseguentemente, di valore], rimarranno in capo alle società che oggi ne sono proprietarie e quindi con apporti, da parte delle agenzie ATR e AM, unicamente di liquidità (cassa e crediti) e personale dipendente (n.10 dipendenti da ATR e n.7 dipendenti da AM) con il relativo debito per trattamento di fine rapporto ("leggera");
- d.3) agenzia con una dotazione organica non superiore a 21 dipendenti (di cui 10 da ATR, 7 da AM e 4 da AMBRA), il cui costo annuo non superi l'importo di euro 1.310.000,00 ("snella");
- e) quote di partecipazione (dei tre bacini) al capitale sociale della "costituenda" Agenzia di Ambito Romagnolo così ripartite [sulla base di una sintesi di più riferimenti (in parte legati ai pesi delle percorrenze chilometriche di servizio di t.p.l. e delle popolazioni di ogni bacino - rispetto a quelle complessive dell'intero ambito romagnolo - e in parte ad un accordo tra i tre bacini stessi)]:
- bacino di Ravenna 31%;
 - bacino di Rimini 31%;
 - bacino di Forlì- Cesena, 38%;
- f) compartecipazione dei soci (a preventivo) alla copertura degli eventuali differenziali negativi annui previsti tra ricavi previsti e costi previsti - attraverso il versamento di appositi contributi consortili sulla base

del bilancio annuale di previsione - in base:

- f.1) alle quote percentuali di partecipazione al capitale sociale (per il 20%) e al peso percentuale dei km di servizio (di TPL) erogato nel territorio di ogni socio rispetto al totale complessivo dei km dell'intero ambito territoriale romagnolo (per l'80%), relativamente all'eventuale differenziale negativo annuo previsto, generato dal funzionamento della struttura (c.d. "previsto differenziale negativo di funzionamento"), inteso come differenza tra i ricavi previsti - inclusi i contributi pubblici - generati dalle attività effettuate e i costi di funzionamento previsti;
- f.2) al peso percentuale dei km di servizio (di TPL) erogato nel territorio di ogni socio rispetto al totale complessivo dei km del rispettivo bacino territoriale di appartenenza, relativamente all'eventuale differenziale negativo previsto (c.d. "previsto differenziale negativo derivante dall'affidamento del servizio") generato dal costo dell'affidamento di tutti i servizi (minimi ed aggiuntivi) di TPL in ognuno dei tre bacini territoriali con riferimento ai costi ad essi imputabili (c.d. "partecipazione selettiva alla copertura del previsto differenziale negativo generato dallo svolgimento del servizio di TPL nel proprio bacino di appartenenza").

A seguito dell'operazione di scissione parziale e proporzionale, la società beneficiaria AMBRA subentrerà alle due società scisse ATR e AM nei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai rispettivi rami aziendali (dedicati alle rispettive agenzie della mobilità) ad essa assegnati, mentre le due scisse ATR e AM "rimarranno in vita" con i rispettivi patrimoni residui, con le medesime sedi, i medesimi organi (amministrativo e di controllo), ma con un patrimonio ed un numero di dipendenti inferiori rispetto a quelli attuali e con nuovi statuti (come sopra già chiarito, l'adozione di un nuovo statuto per ATR avverrà solamente in un secondo momento) che non contempleranno più lo svolgimento delle funzioni di "agenzia della mobilità".

La scissione parziale e proporzionale comporterà, per i soci, dal punto di vista economico e finanziario, effetti neutri o al massimo favorevoli, in quanto, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la somma dei contributi consortili sopra indicati, posti a carico di ogni ente locale, non dovrebbe essere superiore (ma uguale, o, se mai, inferiore) all'importo del contributo consortile (unico) attualmente a carico di ogni ente per la partecipazione all'attuale propria agenzia locale della mobilità.

Inoltre, a fronte dell'intervenuta scadenza (al 31/12/2012) degli affidamenti del servizio di t.p.l. nei tre distinti bacini territoriali romagnoli di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna e della conseguente relativa proroga (prima scritta, poi di fatto) ormai triennale ad opera delle rispettive tre attuali distinte agenzie della mobilità, la realizzazione dell'agenzia della mobilità unica romagnola costituirà anche il presupposto per l'unificazione dei tre bacini territoriali e per la predisposizione e lo svolgimento della gara unica per l'affidamento della gestione del servizio di t.p.l. nell'ambito unico romagnolo.

In merito alle società scisse ATR e AM, esse continueranno a svolgere le attività di progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione dei beni strumentali al t.p.l. collocati nel territorio di pertinenza e, quindi, la ge-

stione unitaria e coordinata, di tutti i beni in questione, con la conseguente garanzia di relativa effettiva messa a disposizione del gestore unico del t.p.l. e della futura agenzia mobilità di ambito romagnolo, per quanto necessario, nonché della gestione dei servizi di sosta nel caso di ATR, e svolgeranno quindi - ai sensi dell'art. 3, comma 27, della L.24.12.2007, n. 244 - attività strettamente necessarie e fondamentali per il reale ed efficace perseguimento dei fini istituzionali (di promozione, cura e sviluppo socio-economico della propria popolazione di riferimento) degli enti soci in materia di mobilità dei propri cittadini.

Riepilogando quanto sopra già esposto, l'operazione di scissione parziale e proporzionale sopra descritta, con costituzione dell'agenzia unica della mobilità romagnola:

- a) costituisce l'adempimento obbligatorio delle disposizioni di legge regionali attualmente vigenti, finalizzate, come detto, alla razionalizzazione del sistema del t.p.l. romagnolo;
- b) rappresenta il presupposto per l'unificazione dei tre ambiti territoriali e per la predisposizione e lo svolgimento della gara unica per l'affidamento della gestione del servizio di t.p.l. nell'ambito unico romagnolo;
- c) separa la funzione di "agenzia della mobilità" dall'attività di "progettazione, realizzazione, detenzione e manutenzione dei beni strumentali al t.p.l." (fondamentale per il reale ed efficace perseguimento dei fini istituzionali - di promozione, cura e sviluppo socio-economico della propria popolazione di riferimento - degli enti soci in materia di mobilità dei propri cittadini, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) contribuendo a rendere più evidenti e definiti i risultati delle due distinte attività.

Da ultimo, si ricorda che la stessa Amministrazione Finanziaria ha più volte ribadito che il progetto di aggregazione aziendale che consta nell'operazione di scissione parziale e proporzionale di società a favore di una società beneficiaria già esistente, alla quale saranno assegnati elementi patrimoniali di proprietà delle società da scindere, non integra, in via di principio, l'applicazione della norma antielusiva di cui all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, sussistendo, invero, in detta fattispecie, l'esistenza di valide ragioni economiche, l'inesistenza di violazioni di divieti o obblighi tributari, nonché la mancanza di indebiti risparmi fiscali o rimborsi di imposte.

11.2. Situazioni patrimoniali ex artt. 2506-ter e 2501-quater c.c.

Per le società partecipanti alla scissione sono state assunte le situazioni patrimoniali al 30 giugno 2015 quali situazioni patrimoniali di scissione ai sensi degli articoli 2506-ter e 2501-quater del Codice Civile.

11.3. Relazione degli amministratori ex artt. 2506-ter e 2501-quinquies c.c.

Ai sensi dell'articolo 2506-ter, primo e secondo comma, del Codice Civile, saranno depositate in copia nelle sedi delle società partecipanti alla scissione le relazioni degli amministratori di ATR, AM e AMBRA di cui all'articolo 2501-quinquies del Codice Civile che illustrano e giustificano, sotto il profilo giuridico ed economico, il presente progetto di scissione ed, in particolare, il rapporto di cambio delle quote.

11.4. Relazione dell'esperto ex artt. 2506-ter e 2501-sexies c.c.

Ai sensi dell'articolo 2506-ter, terzo comma, del Codice Civile, sarà depositata in copia nelle sedi delle socie-

tà partecipanti alla scissione la relazione dell'esperto di cui all'articolo 2501-*sexies* del Codice Civile sulla congruità del rapporto di cambio delle quote.

11.5. Fiscalità

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, T.U.I.R.), la scissione è operazione fiscalmente neutrale e, pertanto, non dà luogo né a realizzo, né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento.

I beni ricevuti dalla società beneficiaria sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte dirette presso le società scisse.

In presenza, nel patrimonio netto delle società scisse, di riserve in sospensione d'imposta, si pone l'esigenza di una loro ricostituzione nel bilancio della società beneficiaria, al fine di consentire il mantenimento dell'originario regime fiscale.

Dalla data di efficacia della scissione, le posizioni soggettive delle società scisse ed i relativi obblighi strumentali saranno attribuiti alla società beneficiaria in proporzione alle rispettive quote di patrimonio netto contabile trasferite, salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguiranno tali elementi presso i rispettivi titolari.

La scissione costituisce operazione esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

11.6. Responsabilità

Con riferimento alle passività trasferite, ai sensi dell'art. 2506-*bis*, comma 3 del Codice Civile, si ricorda che degli elementi del passivo, la cui destinazione non sia desumibile dal progetto, rispondono in solido, le società scisse e la società beneficiaria. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito alla società beneficiaria.

Ai sensi dell'art. 2506-*quater*, comma 3 del Codice Civile, ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui faranno carico. In relazione a tale norma di legge ed alle disposizioni dell'art. 2112 del Codice Civile, ciascuna delle due società scisse ATR ed AM terrà indenne e manlevata la società beneficiaria AMBRA e/o l'altra società scissa, da eventuali futuri oneri direttamente e/o indirettamente connessi al proprio rispettivo personale dipendente trasferito ad AMBRA, che dovessero emergere successivamente alla data di effetto della scissione ma che traessero origine e/o fossero imputabili da/a fatti e/o circostanze e/o periodi antecedenti rispetto a tale data (a titolo esemplificativo e non esaustivo: da futuri riconoscimenti di remunerazioni arretrate per effetto di rinnovi dei contratti collettivi di lavoro che dovessero intervenire successivamente alla data di effetto della scissione). Pertanto, qualora la società beneficiaria AMBRA e/o una delle società scisse dovessero sostenere tali oneri, la società scissa tenuta al rispetto della presente clausola di garanzia in quanto ad essa imputabili, dovrà indennizzare la società su cui essi avranno gravato

mediante pagamento di una somma di denaro dell'importo equivalente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di formale richiesta scritta.

* * * * *

Allegato A

Statuto della società scissa "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Allegato B

Statuto della società scissa "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE"
(nuova denominazione sociale "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile").

Allegato C

Statuto della società beneficiaria "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L." (nuova denominazione sociale "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile").

Allegato D

Elementi patrimoniali di proprietà della società scissa "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" da assegnare alla società beneficiaria "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.".

Allegato E

Elementi patrimoniali di proprietà della società scissa "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE" da assegnare alla società beneficiaria "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L.".

* * * * *

Cesena (FC), lì 09 settembre 2015.

L'Amministratore Unico di "ATR-SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"


(VALENTINI PAOLO)



Rimini (RN), lì 09 settembre 2015.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di "AGENZIA MOBILITA' PROVINCIA DI RIMINI - AM S.R.L. CONSORTILE"

(ZANZANI MONICA)



Ravenna (RA), lì 09 settembre 2015.

L'Amministratore Unico di "AMBRA - AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.R.L."

(LAGHI PIER DOMENICO)

